

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2535-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP)

Presentato il 19 aprile 1993

(Relatore: **Vincenzo MANCINI**)

NOTA: Testo approvato dalla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) il 25 maggio 1993. In pari data la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

posto che l'INPDAP può provvedere direttamente all'alienazione del patrimonio immobiliare ovvero affidare tale alienazione ai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5, si opti tra le due soluzioni modificando conseguentemente quel comma;

all'articolo 5, comma 1, si specifichi il contenuto dei programmi e dei criteri di vendita, prevedendo almeno che quanto previsto dal comma 2 sia inserito in quel contenuto;

si modifichi il comma 3 dell'articolo 5 nel senso di prevedere idonei strumenti per garantire che l'alienazione degli immobili di cui al comma 2, lettere a) e b), non avvenga prima di un quinquennio.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 16 febbraio 1993, n. 34.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

ART. 1.

1. Il decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « L'Istituto provvederà inoltre all'erogazione del trattamento pensionistico per i dipendenti dello Stato. Conseguentemente le amministrazioni statali verseranno all'Istituto la corrispondente contribuzione per ogni dipendente secondo i termini di decorrenza, le aliquote e le modalità che saranno determinate con apposito decreto. A copertura dei periodi precedenti ai termini di decorrenza fissati con il decreto di cui al presente comma, il Ministero del tesoro provvede a trasferire all'Istituto le risorse necessarie per ciascuna posizione previdenziale, al momento della maturazione del diritto alla pensione »;

al comma 4, le parole: « Le gestioni di cui al comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « Nell'ambito della gestione complessiva dell'INPDAP, le gestioni di cui al comma 3 ».

All'articolo 2:

al comma 2, all'alea, dopo le parole: « dalla richiesta, » *sono inserite le seguenti:* « e sentite le competenti Commissioni parlamentari, »;

al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) il consiglio di vigilanza: individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; nell'ambito della programmazione generale prefigura gli obiettivi strategici pluriennali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i piani pluriennali predisposti dal consiglio di amministrazione, verificandone i risultati; nomina tra i propri componenti un vicepresidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza delle regioni, delle province, dei comuni e delle aziende speciali di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti »;

al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) il consiglio di amministrazione: predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera b); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale, il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica che non può superare, complessivamente, le dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, ivi compresa quella prevista dall'articolo 25, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti ai compiti dell'Istituto, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e professionalità e di indiscussa moralità e indipendenza, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e due designati, rispettivamente, dal Ministro dell'interno e dal Ministro del tesoro. Il possesso dei requisiti è comprovato da apposito curriculum da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza »;

al comma 2, lettera d), dopo le parole: « confederazioni sindacali » sono inserite le seguenti: « dei lavoratori »; dopo le parole: « designato dal direttore generale; » sono inserite le seguenti: « per il comitato di vigilanza della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai sanitari, i quattro membri sono designati dalle organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario maggiormente rappresentative sul piano nazionale; »; e dopo le parole: « sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno » sono inserite le seguenti: « e quello della gestione riguardante le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali è integrato altresì da tre membri designati rispettivamente dall'ANCI, dall'Unione delle province d'Italia (UPI) e dalla Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) »;

al comma 2, lettera e), le parole: « esercita i poteri che non sono attribuiti al consiglio di amministrazione; » sono soppresse; e dopo le parole: « all'organizzazione dei servizi » sono inserite le seguenti: « assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo »;

al comma 3, dopo le parole: « di cui al comma 1 » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione del direttore generale, »; e le parole: « entro trenta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro sessanta giorni ».

All'articolo 3:

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: « o specifica autorizzazione dei Ministeri vigilanti »;

il comma 4 è soppresso;

al comma 6, le parole: « e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della dotazione organica » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della dotazione organica »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con particolare riguardo alle funzioni dei dirigenti generali e dei dirigenti di cui agli articoli 16 e 17 del medesimo decreto. Il personale dell'INPDAP è iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio e per la previdenza integrativa, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo INPDAP, fermo restando, per il personale in servizio alla stessa data, il diritto di optare, entro i sei mesi successivi, per il mantenimento dei trattamenti in vigore presso le rispettive amministrazioni di appartenenza. Per l'eventuale ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523. Per il personale iscritto all'INPDAP le amministrazioni verseranno la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti, le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi saranno versate dall'ente al quale il personale era iscritto, all'atto dell'erogazione delle prestazioni ».

All'articolo 4, al comma 6, le parole: « e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2 » sono soppresse.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5 — 1. L'INPDAP, sulla base dei programmi e dei criteri di vendita definiti dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), in materia di disinvestimento, e sottoposti

all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare, fatta eccezione per gli immobili adibiti ad uso abitativo, a consorzi di banche ed altri operatori economici e a società, specializzate nel settore, anche a capitale misto.

2. Per le alienazioni di immobili ad uso abitativo, l'INPDAP darà la preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni. In caso di acquisto da parte di familiari conviventi è fatto salvo il diritto di abitazione in favore del conduttore;

b) ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

3. Nei casi di alienazione di cui al comma 2 il prezzo degli alloggi è determinato sulla base di perizie dell'ufficio tecnico erariale; per le alienazioni di cui alla lettera a) del predetto comma il prezzo può essere ridotto, sulla base di disposizioni regolamentari approvate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella misura massima del 5 per cento del suo ammontare in funzione del reddito del nucleo familiare del conduttore.

4. In alternativa alla riduzione del prezzo prevista al comma 3, l'INPDAP può concedere ai conduttori di cui al comma 2, lettera a), mutui ipotecari al medesimo tasso agevolato previsto per i mutui di cui all'articolo 26, comma 2, lettera b), della legge 8 agosto 1991, n. 274.

5. Gli immobili alienati ai sensi del comma 2, lettere a) e b), non possono essere alienati, a pena di nullità, prima di un quinquennio, salvo che per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b). In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante ».

Decreto-legge 19 aprile 1993, n. 110, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1993.

Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti la soppressione degli enti e delle casse previdenziali, al fine di razionalizzare il settore unificando le rispettive attribuzioni in un unico istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. È istituito, con effetto dal 18 febbraio 1993, l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), ente di diritto pubblico, iscritto nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Esso ha sede in Roma, è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro e adempie alle funzioni attribuitegli con criteri di economicità ed imprenditorialità. L'Istituto svolge i compiti che le disposizioni vigenti attribuiscono all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali (ENPAS), all'Istituto nazionale per l'assistenza ai dipendenti degli enti locali (INADEL), all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEDP), alla Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, alla Cassa per le pensioni ai sanitari e

alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori, amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

2. Con effetto dal 18 febbraio 1993, l'ENPAS, l'INADEL, l'ENP-DEDP e le casse di previdenza di cui al comma 1 sono soppressi; la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro è soppressa e le relative strutture organizzative sono trasferite all'INPDAP.

3. L'INPDAP succede, con effetto dal 18 febbraio 1993, all'ENPAS, all'INADEL, all'ENPDEDP e alle casse di previdenza nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni, ciascuno dei quali costituisce, ad ogni effetto, un patrimonio separato, oggetto di altrettante gestioni economico-finanziarie autonome al fine di garantire l'equilibrio tecnico-finanziario delle stesse. Su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'INPDAP, né azioni dei creditori delle altre gestioni.

4. Le gestioni di cui al comma 3 hanno autonomia economico-patrimoniale e nei rispettivi bilanci vengono iscritti i patrimoni esistenti alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni successivamente acquisiti con le risorse finanziarie e le rendite delle gestioni stesse. Tutte le spese di amministrazione sono imputate alle gestioni in quota proporzionale al numero degli assicurati.

5. I beni mobili ed immobili e ogni altra attività appartenenti agli enti, all'istituto e alle casse di cui al comma 1, alla data del 18 febbraio 1993, nonché i beni e le attività successivamente acquisiti con l'impiego delle risorse finanziarie delle gestioni stesse, sono amministrati dall'INPDAP. Non è consentito, se non nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla predetta data, il trasferimento da una gestione autonoma ad altra di beni mobili o immobili, di attività o di risorse finanziarie, comprese quelle eventualmente provenienti da alienazione di beni mobili od immobili o dalla dismissione di attività.

6. Le gestioni autonome sono tenute ad assicurare ai rispettivi iscritti i trattamenti, le prestazioni previdenziali, assistenziali e creditizie ad essi dovuti alla data del 18 febbraio 1993, salve le variazioni derivanti da successive disposizioni di legge. Nulla è innovato in materia di contribuzioni, prestazioni previdenziali, assistenziali, creditizie e recupero di crediti e nelle relative procedure previste dai rispettivi ordinamenti. In nessun caso gli iscritti ad una gestione autonoma possono richiedere od ottenere trattamenti e prestazioni dovuti, in base alla normativa vigente, ad iscritti a gestioni autonome diverse.

7. Le gestioni autonome esercitano le funzioni e le attività degli enti, dell'Istituto e delle casse di cui al comma 1 secondo le disposizioni vigenti per tali enti, Istituto e casse e conservano la rispettiva struttura amministrativa e organizzativa, salvo per quanto disposto dal presente decreto e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

ARTICOLO 2.

1. Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di vigilanza;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) i comitati di vigilanza delle gestioni;
- e) il direttore generale;
- f) il collegio dei sindaci.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, sono disciplinati l'organizzazione ed il funzionamento dell'INPDAP, prevedendo una netta distinzione tra organi con compiti di indirizzo generale, di definizione degli obiettivi, di controllo sui risultati e di analisi ed approvazione dei bilanci ed organi con compiti di gestione, secondo i seguenti criteri:

a) il presidente, nominato sulla base di una terna di nominativi indicata dal consiglio di vigilanza di cui alla lettera b), ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede gli organi di cui alle lettere b), c) e d); può delegare ad un componente del consiglio di amministrazione la presidenza dei comitati di cui alla lettera d);

b) il consiglio di vigilanza: individua le linee di indirizzo generale dell'Istituto; definisce gli obiettivi nell'ambito della programmazione generale mediante la formulazione di appositi piani pluriennali, verificandone i risultati; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; nomina tra i propri componenti un vicepresidente. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, da dodici membri in rappresentanza delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da sei membri in rappresentanza, due per ciascuno, delle regioni, delle province e dei comuni e da sei membri, di cui tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero dell'interno. L'organo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei due terzi dei presenti;

c) il consiglio di amministrazione: predispone i piani pluriennali, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo di cui alla lettera b); approva i piani annuali nell'ambito della programmazione; delibera i

piani di impiego dei fondi disponibili secondo le procedure previste dall'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni; fissa i criteri generali dei piani di investimento e disinvestimento; delibera sugli atti individuati nel regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché sugli atti che implicano impegni di spesa superiore all'importo di un miliardo di lire, che potrà essere variato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; delibera il regolamento organico e di fine servizio del personale, nonché l'ordinamento dei servizi e la dotazione organica nei limiti dei posti e delle qualifiche strettamente connessi alle necessità di funzionamento e comunque in misura complessivamente non superiore alle dotazioni organiche degli enti, dell'Istituto e delle casse, nonché del personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 alla data del 18 febbraio 1993; delibera i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilità. Il consiglio è composto dal presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro esperti in materie attinenti i compiti dell'Istituto, dei quali due designati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui uno indicato dall'ANCI, e due designati dal consiglio di vigilanza; la carica di consigliere di amministrazione è incompatibile con quella di componente del consiglio di vigilanza;

d) i comitati di vigilanza delle gestioni autonome: predispongono, sulla base degli indirizzi del consiglio di vigilanza, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuali delle gestioni stesse; propongono le iniziative necessarie per garantire l'equilibrio finanziario della gestione; decidono sui ricorsi proposti dagli interessati, secondo le rispettive discipline. I comitati sono composti, oltre che dal presidente dell'Istituto, da quattro membri designati dalle confederazioni sindacali di cui alla lettera b) e da tre funzionari, con qualifica non inferiore a dirigente, dei quali uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza dell'Istituto, designato dal direttore generale; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'INADEL e della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali sono integrati con un rappresentante del Ministero dell'interno; i comitati di vigilanza riguardanti le funzioni già di competenza della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e della Cassa per la pensione ai sanitari sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia, del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero della sanità; i comitati di vigilanza delle gestioni riguardanti le funzioni già di competenza dell'ENPAS e dell'ENP-DEDP sono, rispettivamente, integrati da un rappresentante del Ministero della difesa e da un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

e) il direttore generale: partecipa, con voto consultivo, alle sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione; esercita i poteri che non sono attribuiti al consiglio di amministra-

zione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi sulla base degli indirizzi fissati dal consiglio di vigilanza e delle determinazioni del consiglio di amministrazione; sovrintende al personale ed all'organizzazione dei servizi; esercita i poteri di cui all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

f) il collegio dei sindaci: vigila sulla legittimità e regolarità contabile di tutte le gestioni amministrate dall'Istituto e, nell'ambito di tale attribuzione, esercita il controllo sugli atti relativi alla gestione del patrimonio e sui bilanci dell'Istituto. Il collegio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica di dirigente generale, di cui uno con funzioni di presidente, e da tre rappresentanti del Ministero del tesoro di pari qualifica. I componenti sono collocati fuori ruolo secondo le disposizioni dei vigenti ordinamenti di appartenenza.

3. Il presidente dell'Istituto è nominato con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Gli altri organi di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2.

4. La nomina e il rapporto del direttore generale sono disciplinati dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

5. Gli organi di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 durano in carica quattro anni.

ARTICOLO 3.

1. L'INPDAP è organizzato su base territoriale attraverso strutture periferiche, utilizzando a tal fine, prioritariamente, gli uffici esistenti delle singole gestioni autonome. In attesa della istituzione e della piena operatività di tali strutture, le amministrazioni pubbliche centrali e periferiche continuano ad espletare le attività connesse ai compiti istituzionali degli enti, delle casse, dell'Istituto e della Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1.

2. È fatto divieto all'INPDAP di assumere personale a tempo determinato, salvo quello necessario per le attività a carattere stagionale per il funzionamento di centri vacanze, soggiorni di studio, case-alberghi e convitti.

3. È fatto, altresì, divieto all'INPDAP di conferire incarichi di consulenza, di studio o di ricerca comunque denominati, fatte salve eventuali convenzioni con altre pubbliche amministrazioni.

4. L'INPDAP è autorizzato ad attuare progetti finalizzati, anche con l'utilizzo saltuario di personale di altre amministrazioni, per il recupero dell'arretrato delle gestioni autonome degli Istituti di previdenza, nel limite della spesa per compensi accessori utilizzata nell'anno precedente.

5. Il personale dipendente dagli enti, dall'Istituto e dalle casse di cui al comma 2 dell'articolo 1 è trasferito all'INPDAP e conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza, anche integrativa, vigente presso l'ente, l'Istituto o la cassa di provenienza.

6. Il personale in servizio continuativo presso la Direzione generale di cui al comma 2 dell'articolo 1 è assegnato in via provvisoria all'INPDAP. Esso può optare per essere trasferito in via definitiva all'Istituto medesimo immediatamente e comunque non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della dotazione organica. Il personale assegnato in via provvisoria all'INPDAP, conserva il trattamento giuridico ed economico ed il regime di previdenza vigente presso l'amministrazione di rispettiva provenienza.

7. All'inquadramento del personale definitivamente trasferito all'INPDAP, a seguito dell'opzione, si provvede in conformità di apposite tabelle di equiparazione, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'INPDAP e approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

8. Con le modalità previste dalle specifiche disposizioni vigenti, il Ministero del tesoro provvede alla riutilizzazione del personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, in servizio presso la Ragioneria centrale della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sempreché non abbia esercitato l'opzione di cui al comma 6.

9. Al personale dell'INPDAP si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il personale dell'INPDAP è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. Il personale trasferito all'INPDAP ha facoltà di optare, nel termine di sessanta giorni dal trasferimento, per il mantenimento del regime di previdenza e quiescenza vigente presso l'amministrazione di provenienza, compresa la previdenza integrativa. Per la ricongiunzione dei periodi di servizio ai fini del trattamento di pensione si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 giugno 1954, n. 523.

10. Per l'eventuale eccedenza di personale rispetto alla dotazione organica approvata ai sensi del comma 2 dell'articolo 2, lettera c), si applicano le disposizioni vigenti in materia di mobilità del personale delle amministrazioni pubbliche.

11. Fino a quando non sia diversamente disposto dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2, restano ferme le procedure di controllo sugli atti e le procedure relative al contenzioso in materia di prestazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto si osservano le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e del decreto legislativo 3 febbraio 1993,

n. 29, e della legge 9 marzo 1989, n. 88, comprese quelle concernenti l'esercizio delle attività relative alle gestioni di forme di previdenza complementare e l'affidamento della gestione del patrimonio immobiliare, nonché quelle concernenti l'attività di controllo di cui all'articolo 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

13. Per le controversie pendenti alla data del 18 febbraio 1993, nelle quali l'INPDAP è succeduto all'ENPAS, alle casse amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e alla Direzione generale medesima, la rappresentanza e difesa in giudizio continua ad essere assicurata dall'Avvocatura dello Stato, limitatamente al grado di giudizio in corso alla predetta data.

ARTICOLO 4.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono nominati presso l'INPDAP un commissario straordinario ed un vice commissario al fine di assicurarne la gestione fino alla costituzione degli organi ordinari e di favorire le condizioni per la piena operatività del presente decreto. Con lo stesso decreto è stabilito il compenso dei commissari, posto a carico del bilancio dell'INPDAP.

2. Il commissario straordinario esercita i poteri spettanti ai presidenti ed agli organi amministrativi degli enti, Istituto e casse ed al consiglio di amministrazione della soppressa Direzione generale degli istituti di previdenza di cui all'articolo 1 e stabilisce, con propria determinazione, i poteri del vice commissario.

3. Il commissario straordinario assume iniziative intese alla razionale utilizzazione del personale comunque in servizio presso l'INPDAP e dei beni strumentali amministrati dall'INPDAP, al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla gestione complessiva dell'Istituto. Le determinazioni del commissario straordinario in materia di organizzazione degli uffici e di preposizione alle gestioni di cui all'articolo 1, comma 3, sono soggette all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

4. Fino alla costituzione dei comitati di vigilanza delle gestioni autonome, restano in carica con il trattamento economico di cui all'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per le gestioni derivanti dagli enti soppressi, i direttori generali degli enti stessi e gli incaricati di tale funzione alla data del 18 febbraio 1993 e, per le gestioni derivanti dalle casse soppresse, il direttore generale ed il vice direttore generale della Direzione generale degli istituti di previdenza.

5. Fino alla costituzione del collegio dei sindaci di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), è istituito, con le medesime competenze, un collegio di revisori composto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con funzioni di presidente, e da due rappresentanti del Ministero del tesoro nominati con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il commissario straordinario convoca il consiglio di vigilanza entro quindici giorni dalla data della sua costituzione. Il consiglio di vigilanza deve riunirsi entro i successivi quindici giorni ai fini della deliberazione della proposta della terna di nomi per la designazione del presidente dell'Istituto. La deliberazione, con votazione a scrutinio segreto, deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio medesimo. Il commissario straordinario ed il vice commissario restano in carica fino all'insediamento del presidente e comunque non oltre il sessantesimo giorno dalla data di emanazione del regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 2.

7. Nella prima applicazione del presente decreto, alla nomina del direttore generale dell'INPDAP si provvede con le stesse modalità previste dal comma 1 per la nomina del commissario straordinario.

ARTICOLO 5.

1. L'INPDAP, sulla base dei programmi e dei criteri di vendita sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del Ministro del tesoro e del Ministro del bilancio e della programmazione economica, può affidare l'alienazione del patrimonio immobiliare a consorzi di banche ed altri operatori economici e a società, specializzate nel settore, anche a capitale misto.

2. Per le alienazioni di cui al comma 1 si darà la preferenza a parità di condizioni, nell'ordine:

a) al conduttore che si impegni ad adibire l'immobile a propria abitazione per almeno cinque anni;

b) ai terzi che si impegnino a destinare l'immobile ad abitazione propria o dei componenti del nucleo familiare per almeno cinque anni;

c) ai terzi che si impegnino a concedere l'immobile in locazione per uso abitativo alle stesse condizioni praticate dall'ente alienante.

3. Gli immobili di cui al comma 2, lettere a) e b), non possono essere alienati prima di un quinquennio, se non per il venir meno delle esigenze abitative dei soggetti di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b). In tale caso gli immobili non possono essere concessi in locazione se non alle condizioni praticate dall'ente alienante.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1993.

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio
dei Ministri.*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro
e della previdenza sociale.*

BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.